

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 71/24/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

All'udienza del 15/02/2012 il relatore illustra i termini della controversia.

Con ricorso depositato ex art. 22 DLgs n. 546/1992 in data 04.08.2011 la Soc. STUDIO STAFF SNC DEL DR MA. VE. & C. si opponeva alla Cartella di Pagamento Omissis emessa, a seguito di liquidazione ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 del Mod. Unico 2008 presentato per il periodo d'imposta 2007 inerente l'iscrizione a ruolo di IRAP, IVA, sanzioni, interessi e compensi di riscossione per complessivi Euro 64.528,30 eccependo la nullità della notifica della Cartella di Pagamento impugnata in quanto la stessa era stata spedita con una semplice raccomandata, notificata da un soggetto non legittimato ed era quindi radicalmente inesistente ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73 che contempla un elenco tassativo dei soggetti legittimati ad eseguire la notifica e l'illegittimità della notifica della cartella per inesistenza della relata di notifica.

Eccepiva, altresì, il vizio di motivazione della Cartella di Pagamento e sosteneva di aver provveduto a rateizzare tramite il sito on-line dell'Agenzia delle Entrate gli importi indicati nella comunicazione trasmessa dall'Agenzia Entrate, di aver già pagato le prime due rate dell'importo ratizzato, importi che comunque non erano stati contabilizzati al momento dell'emissione del ruolo e che, pertanto, per tale motivo non erano dovuti.

L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio ha contestato tutto quanto argomentato e dedotto dalla Società ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso facendo presente che per motivi tecnici non aveva provveduto a sgravare le somme già pagate, ma che l'avrebbe fatto quanto prima ed eccependo che comunque l'avviso di irregolarità era stato notificato in data 02/12/2010 a mezzo raccomandata a/r n. Omissis e che quindi il ricorrente era decaduto dalla possibilità di chiedere il ratizzo ai sensi del comma 3 dell'art. 3 bis del D.Lgs 462/97 il quale dispone che l'importo della prima rata deve essere versata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dal beneficio della rateazione (pag. 27.12.2010). Equitalia Nord Spa, costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria estraneità al giudizio in quanto l'accertamento degli atti sottostanti alla richiesta di pagamento compete in via esclusiva all'ENTE IMPOSITORE.

All'udienza del 08/09/2011 la Commissione adita accoglieva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissava per la trattazione nel merito della controversia, l'udienza del 09/11/2011. In tale udienza la Commissione Tributaria Provinciale di Milano emetteva ordinanza con cui ordinava all'Ufficio di depositare entro 10 giorni prima della data fissata per la prosecuzione memoria in cui si specificasse quali inosservanze del contribuente avessero portato alla revoca della rateizzazione e nel contempo e con gli stessi termini incaricava il contribuente di attestare i pagamenti effettuati, mettendo in evidenza le date in cui gli stessi erano stati effettuati. Con memoria del 01/02/2012 l'Ufficio comunicava che il ratizzo non era stato concesso in quanto essendo le somme dovute superiori a Euro 50.000,00 il contribuente non aveva prestato idonea garanzia (polizza fideiussoria o bancaria) commisurata al totale delle somme dovute, ma si era limitato, in seguito al ricevimento della comunicazione di irregolarità del 02/12/2010, con il versamento effettuato in data 28/12/2010 di importo pari ad Euro 3.000,00 a titolo di IVA ad abbattere il proprio debito d'imposta al di sotto della soglia limite pari ad Euro 50.000,00. Pertanto per le sopra esposte ragioni si era realizzata la decadenza automatica dal beneficio della rateazione.

Con memoria del 06/02/2012 Parte ricorrente riferiva che non disponendo del totale dell'importo per sanare il proprio adempimento, era stato obbligato ad avvalersi della

possibilità di versare quanto dovuto in modo rateale, provvedendo a versare immediatamente l'importo di Euro 3.000,00 ed a ratizzare l'importo residuo a debito, in quanto tale somma non era soggetta ad autorizzazione, né a preventiva comunicazione, essendo soltanto necessario procedere al calcolo del piano d'ammortamento della rateizzazione, peraltro , effettuata proprio dal sito on-line dell'Agenzia delle Entrate.

Ha prodotto la distinta della dilazione di pagamento di Euro 49.719,05 in 20 rate, rilasciata dal sito on-line dell'AGENZIA ENTRATE e F 24 degli importi ratizzati pagati, previsti dal piano di rateizzazione fino alla data del 31/01/2012.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con riferimento all'eccezione preliminare di nullità della notifica occorre osservare che il 2° periodo del comma 1 del citato art. 26 entrato in vigore dal 09.06.2001 dispone che "la notifica può essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste". Pertanto, si deve ritenere legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata con il semplice invio dell'atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed è corretto ritenere che mentre l'iscrizione a ruolo è un adempimento dell'Ufficio finanziario, la notifica e la redazione della cartella di pagamento è attività del Concessionario della riscossione.

Nel merito, poi, dato atto che il contribuente ha provveduto a versare nei tempi richiesti dalla comunicazione dell'Ufficio la somma di Euro 3000,00 ed a ratizzare la somma inferiore ad Euro 50.000,00 pari ad Euro 49,719,05 si deve ritenere che alcuna fideiussione fosse dovuta all'Ufficio nel caso de quo e che pertanto la dilazione di pagamento richiesta tramite il sito online dell'Agenzia delle Entrate ed il conseguente piano di ammortamento della rateizzazione elaborato dallo stesso in numero 20 rate sia corretto e conforme a quanto dettato dalle norme tributarie in ragione anche della considerazione che le rate già scadute sono state regolarmente pagate alla scadenza.

Per le sopra esposte ragioni appare chiaro che il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Stante l'originario carattere obiettivamente controvertibile della materia del contendere, rilevata la complessità delle questioni in fatto ed in diritto, si compensano le spese. (Cass. Civ. sez. III Sentenza 24/03/2011 n.6737).

**P.Q.M.**

la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.